

CONVENZIONE

TRA

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER GLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DI RIQUALIFICAZIONE SOCIALE FUNZIONALI AI TERRITORI AD ALTA VULNERABILITÀ, Prefetto Fabio Ciciliano, giusta nomina ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2023, per effetto del combinato disposto dell'articolo 1, comma 1, del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 novembre 2023, n. 159, e dell'articolo 1 D.L. 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2025, n. 20, (di seguito, "**COMMISSARIO**")

E

L'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A., società unipersonale, con sede legale in Roma, in via Calabria n. 46, capitale sociale € 836.383.864,02 i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001 (di seguito, "**INVITALIA**"), legalmente rappresentata dal Dott. Bernardo Mattarella, in qualità di Amministratore delegato *pro tempore*, (il **COMMISSARIO** e **INVITALIA**, di seguito, congiuntamente, le "**Parti**").

PREMESSO CHE

- il D.L. 31 dicembre 2024, n. 208, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2025, n. 20, e, in particolare, l'articolo 1 rubricato "Interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile";
- ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 208/2024:
 - al fine di fronteggiare le situazioni di degrado e disagio giovanile nelle zone d'Italia ad alta vulnerabilità sociale, al **COMMISSARIO** è demandato il compito di predisporre ed attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale e ambientale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale di Rozzano (MI), Roma Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC), Catania Quartiere San Cristoforo, Palermo - Borgo Nuovo (di seguito, "Piano Straordinario");
 - il Piano Straordinario è predisposto dal **COMMISSARIO** entro 90 (novanta) giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 208/2024, d'intesa con i Comuni interessati e con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed è approvato con delibera del Consiglio dei ministri;
 - per la realizzazione del Piano Straordinario è autorizzata la spesa complessiva nel triennio 2025-2027 di 180 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, e che e con la delibera di approvazione del Piano Straordinario sono assegnate le risorse previste dalla norma e stabilite le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle stesse, fermo restando che, per la realizzazione degli interventi inseriti nel Piano Straordinario possono essere, altresì, utilizzate ulteriori risorse messe a disposizione dalle Regioni, dai Comuni e da altri enti o istituzioni locali e nazionali;

- per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano Straordinario, il COMMISSARIO provvede in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea (di seguito, "Poteri Derogatori");
- il COMMISSARIO può avvalersi del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, di INVITALIA S.p.A. che svolge altresì le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63 del Codice dei Contratti Pubblici con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dalla norma, comunque nel limite massimo del due per cento delle risorse destinate;
- lo stesso articolo 1 del D.L. n. 208/2024 prevede che per l'esercizio delle sue funzioni, il COMMISSARIO opera fino al 31 dicembre 2027;

VISTO CHE

- il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, che ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.", di seguito anche "Invitalia", la quale persegue, tra l'altro, lo scopo di "promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa" ed, altresì, "dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari";
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (c.d. legge finanziaria 2007)", ed in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 459-463, ai sensi delle quali Invitalia è stata sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta. In particolare, l'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, come sostituito dall'articolo 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che i diritti dell'azionista "sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento";
- la direttiva emanata dal Ministero dello sviluppo economico il 27 marzo 2007, recante priorità ed obiettivi per l'Agenzia, nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa Agenzia, come previsto dall'articolo 1, commi 460 e 461 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007);
- la stessa direttiva del 27 marzo 2007, che indica l'Agenzia quale "Ente strumentale dell'Amministrazione centrale" (punto 2.1.1) volto, tra l'altro, a perseguire la priorità di "sviluppare l'innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali" (punto 2.1.2);
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti

- pubblici” (di seguito anche “Codice dei contratti pubblici”), e nello specifico, l’articolo 226, comma 1, che ha disposto l’abrogazione del decreto legislativo n. 50/2016 dal 1° luglio 2023;
- l’articolo 226, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, il quale prevede che “Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”;
 - l’articolo 19 del Codice dei Contratti Pubblici, rubricato “Principi e diritti digitali”, che, ai sensi del relativo comma 1, enuncia il principio per cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del CAD, garantiscono l’esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operano secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica;
 - l’articolo 21 del Codice dei Contratti Pubblici, che dispone che il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, di norma, si articola in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici e che tali attività sono gestite attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili;
 - l’articolo 25 del Codice dei Contratti Pubblici, che specifica, tra l’altro, che (i) le “piattaforme di approvvigionamento digitale” sono costituite dall’insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all’articolo 21 e per assicurare la piena digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici; (ii) a tal fine, le suddette piattaforme interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita dall’Autorità nazionale anticorruzione – ANAC, nonché con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati (PDND) di cui all’articolo 50-ter del CAD; (iii) le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano tali piattaforme per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici; (iv) le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, nonché da centrali di committenza o da soggetti aggregatori;
 - l’articolo 62, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, ai sensi del quale le stazioni appaltanti non qualificate possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;
 - l’articolo 1, comma 1, lettera i), dell’Allegato I.1 al Codice dei Contratti Pubblici, che definisce «centrale di committenza», una “stazione appaltante o un ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all’attività di committenza”;
 - l’articolo 62 del Codice dei Contratti Pubblici che, al relativo comma 7, individua le attività che possono essere svolte dalle centrali di committenza, in relazione ai requisiti posseduti, ossia le centrali di committenza:

- a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate;
- b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate;
- c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l'aggiudicazione di propri appalti specifici;
- d) istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione;
- e) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g)" ossia qualora le stazioni appaltanti non siano qualificate per l'esecuzione;
- l'articolo 63 del Codice dei Contratti Pubblici, che stabilisce l'istituzione presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, di un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all'Allegato II.4 del Codice dei Contratti Pubblici consegue la qualificazione ed è iscritta nell'elenco di cui al primo periodo;
- il combinato disposto dell'articolo 63 del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Allegato II.4 in tema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, ove si specifica che la qualificazione ha ad oggetto le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti e riguarda: a) la capacità di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure; b) la capacità di affidamento e controllo dell'intera procedura; c) la capacità di verifica sull'esecuzione contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera;
- gli articoli 4 e 6 dell'Allegato II.4 al Codice dei Contratti Pubblici, che individuano i requisiti di base che debbono essere posseduti dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza ai fini della relativa qualificazione nell'ambito della progettazione tecnico-amministrativa e dell'affidamento delle procedure: a) iscrizione all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; b) presenza nel proprio organigramma di una struttura organizzata stabilmente (di seguito, "SOS") dedicata alla progettazione e agli affidamenti di lavori e/o servizi e forniture; c) disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale. Gli stessi articoli prevedono, sulla base di ulteriori requisiti, un sistema di assegnazione di punti alle stazioni appaltanti e centrali di committenza, tali da consentirne la qualificazione secondo uno dei tre livelli previsti. Tali punti si basano: (x) sulla presenza nella SOS di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali; (y) su un sistema di formazione e aggiornamento del personale; (w) numero di gare svolte di importo superiore alla soglia europea, per i lavori, e a cinquecentomila euro, per i servizi e le forniture nel quinquennio precedente al 31 dicembre 2022; (z) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC; nonché, per i soli lavori, (zz) assolvimento degli obblighi di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
- l'articolo 8 dell'Allegato II.4 al Codice dei Contratti Pubblici in materia di qualificazione per l'esecuzione, che, con specifico riferimento ai lavori e ai servizi tecnici, dispone che le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l'affidamento sono qualificate fino al 31 dicembre 2024 anche per l'esecuzione dei contratti e anche per i livelli superiori

a quelli di qualifica. Dopo il 31 dicembre 2024 la possibilità di eseguire il contratto per i livelli superiori a quelli di qualifica è valutata sulla base dei seguenti requisiti, relativi ai contratti eseguiti nel quinquennio precedente la domanda di qualificazione: a) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori; b) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC; c) assolvimento degli obblighi di monitoraggio cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Per quanto riguarda le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali possono, fino al 31 dicembre 2024, eseguire i contratti se sono iscritte all'AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP. Dopo il termine di cui al comma 3 la possibilità di eseguire il contratto è valutata sulla base dei seguenti requisiti: a) presenza nella SOS di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali; b) sistema di formazione e aggiornamento del personale; c) contratti eseguiti nel quinquennio precedente la domanda di qualificazione; d) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori; e) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC; f) assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;

- l'articolo 63, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, ai sensi del quale Invitalia S.p.A., oltre a ad essere stazione appaltante qualificata, è iscritta di diritto nella specifica sezione dell'elenco dedicata alle centrali di committenza. Nel suddetto elenco, Invitalia è qualificata al terzo livello, di cui Allegato II.4 del Codice dei Contratti Pubblici, con riferimento alla progettazione tecnico-amministrativa delle procedure e al relativo affidamento con riferimento sia all'affidamento dei lavori (L1) che all'affidamento di servizi e forniture (SF1);
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e in particolare l'articolo 10 rubricato "Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici";
- ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, "Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e comunitaria 2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50." (comma 1) e "L'attività di supporto di cui al comma 1 copre anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi e comprende azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati." (comma 2);
- Invitalia, quale centrale di committenza qualificata di diritto, può svolgere per conto e a favore delle Amministrazioni interessate diverse attività volte all'attuazione degli interventi di lavori, servizi o forniture, che, nel loro insieme, realizzano l'Investimento (di seguito, gli "Interventi"), mediante appalti pubblici, inclusi gli "appalti innovativi", nonché mediante operazioni di partenariato pubblico-privato (di seguito, "PPP");
- Invitalia, quale stazione appaltante e centrale di committenza qualificata di diritto, utilizza la propria piattaforma di approvvigionamento digitale, certificata da AgID ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del

Codice dei Contratti Pubblici (di seguito, “Piattaforma InGate”), in grado di supportare la gestione, in un unico ambiente, dell’intero ciclo di realizzazione degli Investimenti, dalla fase di programmazione al collaudo di tutti gli Interventi afferenti a un Investimento;

- con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato sulla GU n. 218 del 19 settembre 2018, "Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale", si è provveduto all’aggiornamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l’esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, dispone, all'articolo 1, comma 3, lettera q), che l’amministrazione contraente di Invitalia si impegna a trasmettere annualmente alla competente struttura del MIMIT (già Ministero dello Sviluppo Economico) un resoconto sullo stato di attuazione della convenzione stipulata con Invitalia, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di quest’ultima. Inoltre, l’articolo 1, comma 3, lettera o), della suddetta direttiva fa espresso riferimento agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3, del previgente decreto legislativo n. 50/2016 (ed ora dell’articolo 84 del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Allegato II.7), nonché dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- in particolare, l’articolo 1, comma 3, lett. h), della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, che stabilisce che il corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell’ambito delle convenzioni debba coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dalla convenzione, e lett. j), che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali, ovvero i costi standard;
- l’articolo 1, comma 3, lett. i), della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere le modalità per il pagamento di tale corrispettivo, in modo da assicurare tempistiche di pagamento coerenti con l’effettivo svolgimento delle attività, nel rispetto della normativa vigente;
- l’articolo 1, comma 3, lett. l), della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere le “eventuali disposizioni relative alle modalità di utilizzo del personale dell'amministrazione o degli enti vigilati, ovvero della società nell'attuazione delle prescrizioni contenute nella convenzione”;
- in particolare, l’articolo 1, comma 3, lett. k), della citata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, che stabilisce che nelle convenzioni aventi validità pluriennale debba essere definito un cronoprogramma di massima della spesa prevista per annualità, calcolata al netto dell’IVA, nell’ambito del corrispettivo complessivo massimo stabilito, unitamente alle corrispondenti modalità di pagamento;

- l'articolo 1, comma 3, lett. m), della citata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere la definizione degli strumenti per condurre l'attività di controllo sul regolare svolgimento delle attività oggetto della Convenzione e sui costi sostenuti;
- in conformità alle previsioni del citato articolo 62, comma 9, del Codice dei Contratti Pubblici, il ricorso a una centrale di committenza qualificata può essere formalizzato mediante convenzione disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza stessa;
- l'attività di centralizzazione delle committenze non è svolta, nei confronti dei committenti, in regime in-house, né in regime di concorrenza e non è pertanto soggetta all'obbligo di motivazione di cui all'articolo 7, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, anche relativamente alla congruità economica della prestazione stessa, tanto più che il ricorso alle centrali di committenza è incentivato dallo stesso Legislatore al fine della qualificazione delle stazioni appaltanti, al fine di conseguire la loro riduzione numerica, nonché l'accorpamento e la riorganizzazione delle stesse, come previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 21 giugno 2022, n. 78;

TENUTO CONTO CHE

- lo stesso articolo 1 del D.L. n. 208/2024 prevede che il COMMISSARIO può avvalersi del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, di INVITALIA S.p.A. che svolge altresì le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63 del Codice dei Contratti Pubblici con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dalla norma, comunque nel limite massimo del due per cento delle risorse destinate;
- l'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, richiamato dall'articolo 1, comma 3, lettera n) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della struttura del COMMISSARIO non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal suddetto comma sono nulli; è fatto altresì divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;
- a seguito di precedenti interlocuzioni, con nota dell'11 maggio 2025 (prot. n. 0000440), il COMMISSARIO ha comunicato ad INVITALIA l'intendimento di avvalersi di quest'ultima in qualità di Centrale di Committenza per la realizzazione di taluni interventi ricompresi nel Piano Straordinario;
- con successiva nota al COMMISSARIO (prot. n. 0158575), in data 14 maggio 2025 INVITALIA ha confermato la propria disponibilità ad operare come Centrale di Committenza per conto del COMMISSARIO e a fornire il supporto richiesto;
- con nota prot. n. 0115397 del 10 giugno 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza - Direzione Generale servizi di Vigilanza - Divisione VIII - Vigilanza su enti strumentali, fondazioni, società partecipate e vigilate dal

Ministero - ha rilasciato il proprio nulla osta alla sottoscrizione del presente Atto, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 4 maggio 2018, sopra citato;

Tutto ciò visto e premesso, le Parti, come sopra indicate e individuate, intendono disciplinare, con la presente convenzione (di seguito, "**Convenzione**"), i termini e le modalità con le quali il COMMISSARIO si avvale di INVITALIA in qualità di Centrale di Committenza.

ART. 1 – Premesse ed allegati

I visto, le premesse e gli allegati alla presente Convenzione ne formano parte integrante e sostanziale.

ART. 2 – Oggetto. Atto di Attivazione. Dichiarazioni di Impegno

1. Con la presente Convenzione, il COMMISSARIO si avvale di INVITALIA quale Centrale di Committenza ai sensi dell'articolo 62, comma 5, lett. b), e comma 7, lett. b), del Codice dei Contratti Pubblici, per la predisposizione e la gestione, per conto del COMMISSARIO, delle procedure d'appalto (di seguito, la "**Procedura**") strumentali all'attuazione dei 57 interventi rientranti nel Piano Straordinario, elencati nella presente Convenzione *sub* **Allegato 1** e per la cui realizzazione le risorse destinate ammontano complessivamente ad € 135.367.690,92 (di seguito, "**Interventi**"). L'Allegato 1 individua, per ogni singolo intervento, l'ammontare delle risorse destinate alla realizzazione dell'Intervento medesimo.
2. Nel caso:
 - a. di un eventuale incremento del numero massimo di Interventi, ovvero
 - b. della sostituzione di un Intervento (di seguito "**Intervento Sostituito**") con altro nuovo intervento (di seguito "**Nuovo Intervento**"), qualora l'importo delle risorse assegnate al Nuovo Intervento sia superiore a quelle destinate precedentemente all'Intervento Sostituito,

le Parti potranno modificare la presente Convenzione ai sensi del successivo articolo 9.
3. Le Procedure sono strumentali alla realizzazione degli Interventi e, a tal fine, potranno avere ad oggetto:
 - a. l'appalto di servizi tecnici, quali servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e, se del caso, l'incarico della verifica della progettazione ex articolo 42 del Codice dei Contratti Pubblici (di seguito, complessivamente, "**Appalto di Servizi Tecnici**"); e/o
 - b. l'appalto di lavori, eventualmente anche in appalto integrato (di seguito, "**Appalto di Lavori**").

All'esito delle Procedure, il contratto pubblico eventualmente aggiudicato sarà stipulato direttamente dal COMMISSARIO con l'aggiudicatario.
4. L'attivazione di INVITALIA quale Centrale di Committenza per le Procedure avrà luogo attraverso specifico atto da predisporre a cura del COMMISSARIO conformemente al modello allegato alla presente Convenzione *sub* **Allegato 2**, (di seguito, "**Atto di Attivazione**"). Per ciascuna Procedura, l'Atto di Attivazione, oltre a

specificare l'oggetto della Procedura stessa, dovrà essere materialmente corredato dalla "documentazione tecnica" necessaria per la relativa indizione; l'Atto di Attivazione si intende invece sin d'ora già corredato dalle Dichiarazioni di Impegno di cui all'**Allegato 3**, che non dovranno quindi essere materialmente allegate all'Atto di Attivazione.

5. L'Atto di Attivazione sarà trasmesso dal COMMISSARIO ad INVITALIA, che provvederà entro 20 (venti) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento dell'Atto di Attivazione a trasmettere al COMMISSARIO la propria accettazione completa del cronoprogramma del relativo iter procedurale, a seguito della quale l'attivazione di INVITALIA per le Procedure di cui trattasi si avrà per perfezionata.
- 5 bis Inoltre, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di accettazione dell'atto di attivazione, INVITALIA si impegna ad indire la procedura di gara.
6. Le Parti convengono espressamente che la presente Convenzione si intenderà automaticamente risolta e priva di qualsivoglia efficacia tra le Parti nel caso in cui il COMMISSARIO non proceda alla trasmissione ad INVITALIA del primo Atto di Attivazione, corredato dalla "documentazione tecnica" disponibile, entro sei (6) mesi decorrenti dalla stipulazione della Convenzione stessa.
7. L'accettazione di INVITALIA dell'Atto di Attivazione conterrà il nominativo e i recapiti della persona che sarà nominata da INVITALIA ex articolo 15, comma 9, del Codice dei Contratti Pubblici quale Responsabile Unico del Progetto (di seguito, il "**RUP di INVITALIA**").
8. Il COMMISSARIO, qualora richiesto da INVITALIA e fermo restando quanto previsto dall'articolo 93 del Codice dei Contratti Pubblici, si riserva la facoltà di nominare, nell'ambito della singola procedura di gara gestita quale Centrale di Committenza, quale membro della Commissione di aggiudicazione, almeno un soggetto, dotato delle professionalità richieste per le attività di valutazione. INVITALIA, qualora ritenuto necessario, potrà altresì avvalersi, per le attività di supporto alla Commissione aggiudicatrice, del Responsabile Unico del Progetto di cui all'articolo 15, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici e/o di altro soggetto dotato delle suddette professionalità, comunque designato dal COMMISSARIO.
9. INVITALIA, per l'esercizio delle attività prestate al COMMISSARIO, nelle funzioni di Centrale di Committenza, si avvale della propria Piattaforma Unica.
10. INVITALIA si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica in conformità alla normativa comunitaria e statale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e agli atti attuativi del codice dei contratti pubblici.

ART. 3 – Responsabilità delle Parti.

1. INVITALIA non sarà ritenuta responsabile di eventuali ritardi, inadempimenti e/o impossibilità nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave e fermo restando che per “colpa grave” le Parti intendono la condotta rilevante ai fini della responsabilità amministrativa di cui all’articolo 2, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici.
2. INVITALIA, una volta adottato il provvedimento di aggiudicazione della singola Procedura, rimetterà con la massima sollecitudine al COMMISSARIO copia integrale del fascicolo relativo a detta Procedura, inclusi i relativi verbali e gli esiti della valutazione di cui all’articolo 102 del Codice dei Contratti Pubblici (di seguito, **“Fascicolo di Gara”**). Con la consegna del fascicolo di gara al COMMISSARIO, le attività di Centrale di Committenza, per la singola Procedura, si considereranno concluse ed espletate da INVITALIA. INVITALIA resta comunque direttamente responsabile, nei limiti dell’eventuale danno erariale, nei confronti del COMMISSARIO per le attività di Centrale di Committenza svolte per conto di quest’ultimo.
3. In caso di contenzioso, anche non giudiziale, con soggetti terzi, afferente alle procedure di affidamento, il COMMISSARIO riconosce che le attività relative alla gestione del contenzioso medesimo rimarranno di competenza di INVITALIA, quale Centrale di Committenza, ma qualora i motivi del ricorso dipendano anche da atti assunti o documenti trasmessi dal COMMISSARIO ovvero nel caso di chiamata in giudizio del COMMISSARIO stesso, quest’ultimo ed INVITALIA provvederanno, ognuno, per la parte di competenza, alla rispettiva difesa, eventualmente coordinata con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.
4. Nel caso in cui, durante la singola Procedura, INVITALIA procedesse, ai sensi di legge, nei confronti di uno o più operatori economici partecipanti alla suddetta Procedura ad escutere la garanzia provvisoria, di cui all’articolo 106 del Codice dei Contratti Pubblici, le somme incassate saranno interamente e tempestivamente riversate al COMMISSARIO.

ART. 4 - Risorse finanziarie

1. Per lo svolgimento delle attività previste nella presente Convenzione, ad INVITALIA, ai sensi dell’articolo 1, co. 2, del D.L. n. 208/2024, per le prestazioni rese, è assegnato un importo complessivo massimo di € 2.707.353,81 (IVA inclusa) (2.219.142,47 IVA esclusa) equivalente al 2% (due per cento) dell’ammontare di € 135.367.690,92 relativo alle risorse destinate alla realizzazione di tutti gli Interventi di cui al precedente articolo 2 della presente Convenzione. Tale importo sarà riconosciuto e corrisposto ad INVITALIA con le modalità di cui al successivo articolo 5 della presente Convenzione.
2. Tutti gli oneri economici strumentali necessari a garantire l’esecuzione delle obbligazioni rinvenenti dal contratto pubblico eventualmente aggiudicato da INVITALIA all’esito delle Procedure saranno a carico del quadro economico del singolo Intervento, intendendosi per oneri economici il corrispettivo dovuto all’appaltatore, le imposte e le tasse dovute per legge dal committente, nonché ogni altro onere economico dovuto per legge in relazione all’esecuzione dell’appalto afferente all’Intervento. A tale riguardo, sono da considerarsi altresì inclusi gli oneri economici derivanti degli articoli 210 e 211 (accordi bonari), 212

(transizione), 213 (arbitrato), 216 e 217 (pareri obbligatori e determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico) del Codice dei Contratti Pubblici o di altri rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale.

3. Del pari, saranno altresì a valere sulle corrispondenti voci del quadro economico dell'Intervento, a ciò dedicate, eventuali oneri o spese strumentali alla aggiudicazione delle Procedure (quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le spese di pubblicità legale, il contributo all'ANAC, eventuali compensi e rimborsi spese per i membri delle Commissioni giudicatrici non appartenenti all'organico di INVITALIA).
4. In considerazione del ruolo istituzionale di INVITALIA e delle finalità da questa perseguite in un'ottica di massima collaborazione istituzionale al fine della migliore gestione delle risorse pubbliche, le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 45 del Codice dei Contratti Pubblici non troveranno applicazione nei confronti di INVITALIA e dei suoi dipendenti.

ART. 5 – Modalità di pagamento

1. Per ciascun Intervento indicato il corrispettivo riconosciuto ad INVITALIA è pari al 2% (due percento) dell'ammontare delle risorse destinate alla realizzazione dell'Intervento medesimo, come meglio specificate nell'elenco di cui all'Allegato 1 della presente Convenzione (di seguito, "**Oneri per Singolo Intervento**"). L'importo degli Oneri per Singolo Intervento sarà corrisposto ad INVITALIA in due fasi, come di seguito descritte:
 - a. il 50% (cinquanta percento) – pari all'1% (uno percento) dell'importo delle risorse destinate all'Intervento - una volta aggiudicato l'Appalto dei Servizi Tecnici, strumentali alla realizzazione dell'Intervento stesso;
 - b. il rimanente 50% (cinquanta percento) – pari all'1% (uno percento) dell'importo delle risorse destinate all'Intervento - una volta aggiudicato l'Appalto di Lavori, strumentale alla realizzazione dell'Intervento stesso.
2. Specificamente, entro il mese successivo ad ogni trimestre solare, INVITALIA provvederà a trasmettere al COMMISSARIO, ai sensi dell'articolo 6 della presente Convenzione, un riepilogo dei Fascicoli di Gara già trasmessi al COMMISSARIO nel trimestre precedente come specificato nel paragrafo 3, del presente articolo, nonché ad emettere la fattura dell'importo assegnato per le attività svolte per tali Interventi.
3. A tal fine, la fattura sarà emessa per l'ammontare dovuto ad INVITALIA per tutte le attività svolte in relazione agli Interventi di cui al paragrafo precedente e, in particolare, per la somma degli:
 - a. Oneri per Singolo Intervento previsti dal precedente paragrafo 1, lett. a., del presente articolo, solo se, con riferimento a tale Intervento, il/i Fascicolo/i di Gara relativi alla/e Procedura/e per l'affidamento dell'Appalto dei Servizi Tecnici, saranno stati già trasmessi da INVITALIA al COMMISSARIO;

- b. Oneri per Singolo Intervento previsti dal precedente paragrafo 1, lett. b., del presente articolo, solo se, con riferimento a tale Intervento, il Fascicolo di Gara relativo alla Procedura per l'affidamento dell'Appalto di Lavori sarà stato già trasmesso da INVITALIA al COMMISSARIO.

La fattura dovrà riportare i riferimenti degli Interventi oggetto delle attività svolte.

4. Il COMMISSARIO procederà al pagamento, mediante accreditamento bancario sul conto corrente indicato da INVITALIA, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della fattura emessa dalla stessa INVITALIA.
5. L'importo di cui al paragrafo 1, lett. a., del presente articolo, sarà ridotto della metà, pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) dell'importo delle risorse destinate all'Intervento, qualora l'Appalto dei Servizi Tecnici constasse del solo appalto di servizi tecnici afferenti alla progettazione e/o alla direzione lavori e/o al coordinamento della sicurezza, oppure del solo affidamento dell'incarico di verifica della progettazione ex articolo 42 del Codice dei Contratti Pubblici.
6. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lett. h) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, l'importo di cui al precedente articolo 4, comma 1, della presente Convenzione copre tutti i costi che INVITALIA sosterrà per le attività previste dalla presente Convenzione, fatti salvi eventuali ulteriori costi di cui ai paragrafi 2 e 3, dell'articolo 4 medesimo.

ART. 6 - Comunicazioni tra le Parti

1. Per i rapporti tra le Parti rinvenenti dalla presente Convenzione:
 - il Referente per il COMMISSARIO è: il Direttore della Struttura di Supporto, Mauro Casinghini
PEC: commissarioperiferie@pec.governo.it
E-mail: segreteria.commissarioperiferie@governo.it
Tel.: 335-7091789
 - il Referente per INVITALIA è: il Responsabile di Investimenti Pubblici, Giovanni Portaluri
PEC: investmentipubblici@postacert.invitalia.it
E-mail: gportaluri@invitalia.it
Tel.: 06-421601

L'eventuale sostituzione dei predetti Referenti è oggetto di preventiva comunicazione alle altre Parti e non comporta la necessità di modificare la presente Convenzione.

2. Le comunicazioni tra le Parti, nell'ambito dei rapporti derivanti dalla presente Convenzione, e fermi restando i termini e le modalità previsti dal Codice dei Contratti Pubblici, dei relativi provvedimenti di attuazione e dalla normativa applicabile in materia di contratti pubblici, debbono aver luogo tramite posta elettronica certificata (PEC).

3. Gli Atti di Attivazione e le comunicazioni di accettazione di tali Atti di Attivazione, saranno sottoscritti da ciascuna Parte con firma digitale (ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013), a seconda del soggetto a cui competono, e scambiati tra le Parti ai sensi di quanto previsto dai precedenti paragrafi della Convenzione medesima.

ART. 7 – La tutela dei dati personali

1. INVITALIA e il COMMISSARIO si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito anche "**GDPR**"), al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione della presente Convenzione.
2. Il COMMISSARIO individua INVITALIA quale "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del GDPR, relativamente alle attività di Centrale della Committenza, secondo le condizioni e le istruzioni contenute nello specifico "Accordo di nomina a Responsabile di Trattamento" cui all'**Allegato 4** alla presente Convenzione. La sottoscrizione della presente Convenzione da parte di INVITALIA equivale anche ad accettazione della nomina.

ART. 8 – Riservatezza

1. Tutti i documenti, informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale di INVITALIA verrà a conoscenza nell'attuazione della presente Convenzione sono riservati. In tal senso, INVITALIA si obbliga, ove ciò non sia già stabilito dalle norme e dai regolamenti, ad adottare con i propri dipendenti e consulenti, impegnati a vario titolo nell'esecuzione ed attuazione delle attività disciplinate dalla presente Convenzione, le cautele necessarie a tutelare la riservatezza ed il segreto di tutti le fasi. Quanto precede, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35 del Codice dei Contratti Pubblici.
2. Non sono considerate riservate le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo che INVITALIA è obbligata a rivelare in base alla normativa vigente, o in base a regolamenti emanati da autorità competenti e/o per ordine di autorità giudiziaria a cui la stessa non possa legittimamente opporre rifiuto.

ART. 9 – Efficacia, durata e proroga. Diritto di recesso e modifiche

1. Fermo restando la condizione risolutiva prevista dall'articolo 2, paragrafo 6, della presente Convenzione, quest'ultima ha durata sino al 31 dicembre 2027, salvo successiva proroga che avrà luogo previo espresso accordo scritto delle Parti. Ad INVITALIA è riservata la facoltà di rifiutare eventuali Atti di Attivazione pervenuti successivamente al 30 giugno 2027, nel caso in cui l'attività oggetto di tali Atti di Attivazione non potesse essere rendicontata da INVITALIA, ai sensi del precedente articolo 5, entro il termine di cessazione della presente Convenzione summenzionato.
2. IL COMMISSARIO può recedere in qualunque momento *ad nutum* e comunque senza il pagamento di alcuna penale dalla presente Convenzione con preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni. In tale ipotesi verranno riconosciute a INVITALIA le spese e i costi sostenuti sino alla data di efficacia del recesso, come

individuata nel relativo preavviso all'uso trasmesso dal COMMISSARIO, che saranno da INVITALIA rendicontate, nonché le spese e i costi che, ancorché non materialmente effettuati, alla data sopra indicata, risultino da impegni definitivamente vincolanti e non eludibili. Il recesso dalla presente Convenzione da parte del COMMISSARIO comporterà la revoca in autotutela delle Procedure.

3. Le Parti riconoscono sin d'ora che INVITALIA avrà facoltà di recedere dal rapporto con il COMMISSARIO nel caso in cui quest'ultimo non provveda alla regolarizzazione degli atti trasmessi ad INVITALIA, quale Centrale di Committenza, come previsto dal paragrafo B., punto (i), dell'Allegato 3 alla presente Convenzione.
4. Eventuali modifiche alla presente Convenzione potranno essere espressamente convenute tra le Parti per iscritto, anche al fine di assicurarne, ove necessario, una efficace ed efficiente esecuzione.

ART. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Per le attività oggetto della presente Convenzione, INVITALIA assume, ora per allora, tutti gli obblighi eventualmente applicabili in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, nonché quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89. Più in particolare, per quanto occorre, INVITALIA ai sensi dell'articolo 3 della suddetta L. 136/2010 si impegna sin d'ora ad utilizzare un conto corrente dedicato in via non esclusiva alle attività di cui alla presente Convenzione.

ART. 11 – Definizione delle controversie e Foro Competente

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'applicazione o interpretazione della presente Convenzione, o comunque direttamente o indirettamente connesse alla Convenzione stessa, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi.
3. Per ogni controversia tra le Parti afferente o relativa alla presente Convenzione sarà competente, in via esclusiva, l'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.

ART. 12 – Codice di Comportamento e Codice Etico. Norme di rinvio

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno osservate, dai soggetti a ciò obbligati ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, e del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, rispettivamente, il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e il Codice Etico di INVITALIA nonché il Codice Etico e di Comportamento applicabile alla struttura del COMMISSARIO.
2. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applicano le norme del codice civile e del Codice dei Contratti Pubblici.

3. Le Parti rinviando inoltre a quanto espressamente disposto dall'articolo 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165.

ART. 13 – Obblighi di pubblicazione

Le Parti si impegnano a rispettare le previsioni relative agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 20 e 28 del Codice dei Contratti Pubblici, e dall'articolo 1, comma 32, della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Articolo 14 - (Assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro ad ex dipendenti della Struttura Commissariale)

1. Invitalia, in conformità alle disposizioni previste all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma dichiara di non aver affidato incarichi o lavori retribuiti e si obbliga a non affidarne, anche a seguito della sottoscrizione del presente Atto, in forma autonoma o subordinata, a ex dipendenti della Struttura Commissariale, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ministero e non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta nell'ambito del suddetto rapporto.
2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla citata disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

* * *

La presente Convenzione è formata su supporto digitale in unico originale e sottoscritta con firma digitale da ciascuna delle Parti.

ALLEGATI

Allegato 1: ELENCO INTERVENTI

Allegato 2: FORMAT DI ATTO DI ATTIVAZIONE

Allegato 3: FORMAT DI DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

Allegato 4: ACCORDO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER GLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DI RIQUALIFICAZIONE SOCIALE FUNZIONALI AI TERRITORI AD ALTA VULNERABILITÀ

PREFETTO FABIO CICILIANO

Documento sottoscritto con firma digitale da FABIO CICILIANO ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.



Firmato digitalmente
 da: fabio ciciliano
 Data: 12/06/2025
 22:08:32

INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A.

AMINISTRATORE DELEGATO

DOTT. BERNARDO MATTARELLA



Bernardo Mattarella
AGENZIA NAZ. ATTRAZIONE INVESTIMENTI
E SVILUPPO IMPRESA SPA
Amministratore Delegato
12.06.2025 15:56:59 GMT+02:00

Documento sottoscritto con firma digitale da BERNARDO MATTARELLA ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE, il COMMISSARIO, COME SOPRA RAPPRESENTATO, APPROVA ESPRESSAMENTE LE SEGUENTI CLAUSOLE MEDIANTE SEPARATA SOTTOSCRIZIONE:

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI.

ART. 2 – ATTO DI ATTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COMMITTENZA. DICHIARAZIONI DI IMPEGNO. COMMISSIONI GIUDICATRICI.

ART. 3 – RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

ART. 4 – RISORSE FINANZIARIE.

ART. 5 - RISORSE, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO.

ART. 7 – TUTELA DEI DATI PERSONALI.

ART. 8 – RISERVATEZZA.

ART. 9 – EFFICACIA, DURATA E PROROGA. DIRITTO DI RECESSO E MODIFICHE.

ART. 11 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER GLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DI RIQUALIFICAZIONE SOCIALE FUNZIONALI AI TERRITORI AD ALTA VULNERABILITÀ

PREFETTO FABIO CICILIANO

Documento sottoscritto con firma digitale da FABIO CICILIANO ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.



Firmato digitalmente
da: fabio ciciliano
Data: 12/06/2025
22:08:33

ALLEGATO 1: ELENCO INTERVENTI

ALL.	SOGGETTO BENEFICIARIO	LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	N.	AMBITO	TITOLO	IMPORTO FINANZIAMENTO FSC	IMPORTO ALTRO FINANZIAMENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO
1	ROZZANO (MI)	Via Mimose- Bucaneve	1	<i>Rigenerazione urbana del Centro Cittadino</i>	Riqualificazione Centro Cittadino mediante estensione dell'ambito già oggetto di intervento	1.800.000,00 €		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
			2		Completamento del progetto di rigenerazione urbana del centro cittadino	3.500.000,00 €		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
		Rozzano (MI)	3	<i>Riqualificazione impianto di videosorveglianza</i>	Potenziamento videosorveglianza	2.200.000,00 €		VIDEOSORVEGLIANZA
			4		Rigenerazione via Oleandri con previsione di demolizione edificio commerciale in disuso	4.100.000,00 €		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
2	ROMA QUARTICCILOLO - ALESSANDRINO	Via Oleandri, Rozzano (MI)		<i>Realizzazione servizi per formazione culturale e sociale</i>				
		Roma - Quarticciolo	5	<i>interventi urgenti di manutenzione straordinaria degli immobili pubblici strategici, funzionali al territorio comunale</i>	"intervento di riqualificazione urbana, sociale ed economica della piazza del quarticciolo" Riqualificazione dei locali chiusi di ATER regionale intorno alla piazza del Quarticciolo attraverso adozione di atti convenzionali di accordi procedurali, ai sensi dell'art 15 della l.241/90 per avviare attività sociali e commerciali	4.000.000,00 €		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
			6		Realizzazione del nuovo asilo nido in via Molfetta – via Locorotondo	5.150.000,00 €		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ISTITUTI SCOLASTICI

ALL.	SOGGETTO BENEFICIARIO	LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	N.	AMBITO	TITOLO	IMPORTO FINANZIAMENTO FSC	IMPORTO ALTRO FINANZIAMENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO
		Viale Palmiro Togliatti - Roma - Quarticciolo	7	<i>parziale rifacimento strade</i>	"INTERVENTO SULLE STRADE" Rifacimento strade	2.000.000,00 €		RIQUALIFICAZIONE URBANA
		Via Molfetta 30 - Roma - Quarticciolo	8	<i>efficientamento energetico</i>	Efficientamento energetico edificio ospitante l'asilo nido "Oltre il giardino"	800.000,00 €		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ISTITUTI SCOLASTICI
		Plesso Via del Pergolato,112 - Roma - Quarticciolo	9	<i>realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione</i>	Interventi di messa in sicurezza e riqualificazione degli spazi esterni dell'I.C. Olcese	300.000,00 €		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ISTITUTI SCOLASTICI
		Roma - Quarticciolo	10	<i>sviluppo economico e innovazione</i>	Sviluppo economia locale	2.000.000,00 €		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
		Largo Mola di Bari, Via Gioia del Colle, Via Castore Durante-Via delle Palme, Via Manduria - Roma - Quarticciolo	11	<i>riqualificazione di aree Verdi</i>	Riqualificazione aree verdi e spazi pubblici	1.500.000,00 €		RIQUALIFICAZIONE URBANA
		Via Pietro Romualdo Pirotta 95/a e 97 e Scuola dell'Infanzia Andrea Doria dell'IC. Via L. Ghini - Roma - Quarticciolo	12	<i>rifacimento di aree esterne all'edificio scolastico</i>	Rifacimento delle aree esterne dei plessi scolastici	600.000,00 €		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ISTITUTI SCOLASTICI
		Via Prenestina, 490 - Roma - Quarticciolo	13	<i>realizzazione di giardini scolastici attrezzati</i>	Realizzazione del giardino attrezzato esterno del nido "Giocosi anatroccoli"	200.000,00 €		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ISTITUTI SCOLASTICI
		Via Prenestina, 490 - Roma - Quarticciolo	14	<i>ricostruzione dei padiglioni "ex CABA"</i>	Sportello per la realizzazione del punto unico di accesso ai servizi socioassistenziali	2.000.000,00 €		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

ALL.	SOGGETTO BENEFICIARIO	LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	N.	AMBITO	TITOLO	IMPORTO FINANZIAMENTO FSC	IMPORTO ALTRO FINANZIAMENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO
3	COMUNE DI NAPOLI SECONDIGLIANO-SCAMPIA	Napoli - Scampia	15	<i>interventi urgenti di manutenzione straordinaria degli immobili pubblici strategici, funzionali al territorio comunale</i>	Riqualificazione di n. 23 immobili confiscati	0,00 €	5.591.510,00 €	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
		Napoli - Scampia	16	<i>riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie</i>	"riqualificazione dello svincolo della perimetrale di melito – scampia con viale della resistenza" Riqualificazione dello svincolo della perimetrale di Melito – Scampia con viale della resistenza	0,00 €	6.137.184,89 €	RIQUALIFICAZIONE URBANA
			17	<i>riqualificazione ambientale</i>	RECUPERO AMBIENTALE DI AREE DEL PATRIMONIO COMUNALE FUNZIONALE ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO Rimozione di cumuli storici di rifiuti nel campo rom di cupa Perillo	16.122.761,00 €		BONIFICA AMBIENTALE
			18	<i>interventi urgenti di manutenzione straordinaria degli immobili pubblici strategici, funzionali al territorio comunale</i>	"riqualificazione di n.23 immobili confiscati per allocazione dei nuclei familiari trasferiti dal campo cupa perillo" interventi urgenti di manutenzione straordinaria degli immobili pubblici strategici, funzionali al territorio comunale	0,00 €	2.635.280,00 €	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

ALL.	SOGGETTO BENEFICIARIO	LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	N.	AMBITO	TITOLO	IMPORTO FINANZIAMENTO FSC	IMPORTO ALTRO FINANZIAMENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO
4	ORTA NOVA (FG)	Orta Nova (FG)	19	<i>realizzazione di impianto di pubblica illuminazione</i>	Riqualificazione ed efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione e sedime stradale annesso	12.000.000,00 €		RIQUALIFICAZIONE URBANA
			20	<i>interventi urgenti di manutenzione straordinaria degli immobili pubblici strategici, funzionali al territorio comunale</i>	Intervento di ristrutturazione immobile da allocare per le esigenze dell'arma dei Carabinieri	800.000,00 €		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
			21	<i>intervento di realizzazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica</i>	Intervento di realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica	2.800.000,00 €		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
			22	<i>realizzazione di un nuovo Canile/Gattile comunale</i>	Realizzazione di un nuovo canile/gattile comunale	1.000.000,00 €		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
		Orta Nova (FG)	23	<i>riqualificazione e realizzazione di spazi pubblici e verde pubblico</i>	Riqualificazione villa comunale	1.500.000,00 €		RIQUALIFICAZIONE URBANA
			24	<i>riqualificazione e realizzazione di spazi pubblici e verde pubblico</i>	Riqualificazione di piazza Pietro Nenni	500.000,00 €		RIQUALIFICAZIONE URBANA
		Via Piemonte – Orta Nova (FG)	25	<i>riqualificazione area esterna residenza sociosanitaria assistenziale per anziani</i>	Intervento di riqualificazione dell'area esterna della residenza sociosanitaria assistenziale per anziani	350.000,00 €		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA



ALL.	SOGGETTO BENEFICIARIO	LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	N.	AMBITO	TITOLO	IMPORTO FINANZIAMENTO FSC	IMPORTO ALTRO FINANZIAMENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO
5	ROSARNO (RC)	Orta Nova (FG)	26	<i>Intervento di realizzazione di una struttura polifunzionale a servizio della comunità</i>	Intervento di realizzazione di una struttura polifunzionale a servizio della comunità	3.000.000,00 €		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
		Comune di Rosarno (RC)	27	<i>riqualificazione plessi scolastici</i>	Istituto comprensivo Marvasi – Vizzone – Riqualificazione Plesso Centrale – Piazza duomo – scuola primaria Marvasi e scuola Materna (ospitante).	1.445.000,00 €		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ISTITUTI SCOLASTICI
		Comune di Rosarno (RC)	28	<i>riqualificazione plessi scolastici</i>	Riqualificazione plessi scolastici - Scuola Cucchiararo	715.368,14 €	190.500,00 €	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ISTITUTI SCOLASTICI
		Comune di Rosarno (RC)	29	<i>riqualificazione del quartiere Bosco</i>	Riqualificazione del quartiere Bosco	1.512.000,00 €		RIQUALIFICAZIONE URBANA
		Via Messina, angolo via Carlo Alberto - Comune di Rosarno (RC)	30	<i>riqualificazione spazi culturali</i>	Riqualificazione Cinema Argo	1.320.000,00 €		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
		Comune di Rosarno (RC)	31	<i>riqualificazione rete viaria</i>	Sistemazione dell'incrocio tra Via Nazionale Nord e Via Serricella.	607.000,00 €		RIQUALIFICAZIONE URBANA
6	SAN FERDINANDO (RC)	San Ferdinando (RC)	32	<i>interventi urgenti di manutenzione straordinaria degli immobili pubblici strategici, funzionali al territorio comunale</i>	SMANTELLAMENTO TENDOPOLI E REALIZZAZIONE "FATTORIA SOLIDALE"	3.600.000,00 €		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
		San Ferdinando (RC)	33	<i>riqualificazione immobili ad uso pubblico</i>	Riqualificazione di strutture scolastiche esistenti	300.000,00 €		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ISTITUTI SCOLASTICI



ALL.	SOGGETTO BENEFICIARIO	LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	N.	AMBITO	TITOLO	IMPORTO FINANZIAMENTO FSC	IMPORTO ALTRO FINANZIAMENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO
7	CATANIA	San Ferdinando (RC)	34	<i>riqualificazione immobili ad uso pubblico</i>	Riqualificazione auditorium comunale	800.000,00 €	500.000,00 €	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
		San Ferdinando (RC)	35	<i>riqualificazione e realizzazione di spazi pubblici e verde pubblico</i>	Riqualificazione di "Villaggio Praja"	2.700.000,00 €		RIQUALIFICAZIONE URBANA
		San Ferdinando (RC)	36	<i>riqualificazione e realizzazione di spazi pubblici e verde pubblico</i>	Riqualificazione di aree verdi urbane	2.600.000,00 €		RIQUALIFICAZIONE URBANA
		QUARTIERE SAN CRISTOFORO	37	<i>Riqualificazione e realizzazione di spazi educativi</i>	Realizzazione nuova sede per I.C. Dusmet Doria plesso via Playa	9.500.000,00 €		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ISTITUTI SCOLASTICI
			38	<i>Rigenerazione urbana</i>	Riqualificazione struttura viaria con inserimento di percorso turistico pedonale attrezzato in via S. Angelo Custode e via Playa	2.000.000,00 €		RIQUALIFICAZIONE URBANA
			39	<i>realizzazione centro comunale di raccolta rifiuti differenziati</i>	Realizzazione centro comunale di raccolta rifiuti differenziati (CCR)	700.000,00 €		RIQUALIFICAZIONE URBANA
			40	<i>riqualificazione e realizzazione di istituti scolastici</i>	Manutenzione straordinaria Istituto Comprensivo statale "Rita Atria" plesso Gramignani	600.000,00 €		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ISTITUTI SCOLASTICI
			41	<i>riqualificazione e realizzazione di immobili comunali</i>	Riqualificazione immobile comunale (ex mercato coperto) di via Belfiore, Zuccarelli, Juvara	1.000.000,00 €		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
		QUARTIERE SAN CRISTOFORO	42	<i>riqualificazione e realizzazione di spazi socio-assistenziali</i>	Realizzazione Centro Urbano per il Servizio Sociale Territoriale	2.300.000,00 €		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

ALL.	SOGGETTO BENEFICIARIO	LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	N.	AMBITO	TITOLO	IMPORTO FINANZIAMENTO FSC	IMPORTO ALTRO FINANZIAMENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO
			43	<i>riqualificazione piazza Don Puglisi</i>	Riqualificazione piazza Don Puglisi su via Barcellona	360.000,00 €		RIQUALIFICAZIONE URBANA
			44	<i>riqualificazione piazza via delle Salette</i>	Riqualificazione piazzetta comunale con accesso da via Santa Maria della Salette e da via De Lorenzo	300.000,00 €		RIQUALIFICAZIONE URBANA
			45	<i>riqualificazione e realizzazione di spazi socio-assistenziali</i>	Riqualificazione di locali di proprietà di Rfi insistenti nella stazione di Catania Centrale - Quartiere San Cristoforo.	60.000,00 €		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
8	PALERMO QUARTIERE BORGNO NUOVO	Largo Pozzillo - Quartiere Borgo Nuovo - Palermo	46	<i>riqualificazione degli immobili pubblici</i>	Riqualificazione area e sede della circoscrizione	500.000,00 €		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
		Via Alia / Via Comiso - Quartiere Borgo Nuovo - Palermo	47	<i>realizzazione degli immobili residenziali pubblici</i>	Insediamiento di edilizia residenziale e social housing con abitazioni in bioedilizia prefabbricata	4.300.000,00 €	3.781.638,89 €	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
		Principali assi viari del quartiere Borgo Nuovo - Palermo	48	<i>riqualificazione e realizzazione impianti di videosorveglianza</i>	Ampliamento sistema di videosorveglianza	488.728,00 €		VIDEOSORVEGLIANZA
		Largo Camastra 5 - Quartiere Borgo Nuovo - Palermo	49	<i>riqualificazione palestre scolastiche</i>	Riqualificazione di strutture scolastiche esistenti – palestre scolastiche I	2.612.800,00 €		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ISTITUTI SCOLASTICI
		Piazza San Paolo n. 4 - Quartiere Borgo Nuovo - Palermo	50	<i>riqualificazione palestre scolastiche</i>	Riqualificazione di strutture scolastiche esistenti – palestre scolastiche - 3	192.800,00 €		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ISTITUTI SCOLASTICI
		Piazza San Paolo n. 4 - Quartiere Borgo Nuovo - Palermo	51	<i>riqualificazione palestre scolastiche</i>	Riqualificazione di strutture scolastiche esistenti – palestre scolastiche - 4	192.800,00 €		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ISTITUTI SCOLASTICI
		Via Alia nn. 16/18 - Quartiere Borgo Nuovo - Palermo	52	<i>riqualificazione palestre scolastiche</i>	Riqualificazione di strutture scolastiche esistenti – palestre scolastiche - 7	502.320,00 €		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ISTITUTI SCOLASTICI



ALL.	SOGGETTO BENEFICIARIO	LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	N.	AMBITO	TITOLO	IMPORTO FINANZIAMENTO FSC	IMPORTO ALTRO FINANZIAMENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO
		Via Centuripe 11 - Quartiere Borgo Nuovo - Palermo	53	<i>riqualificazione palestre scolastiche</i>	Riqualificazione del locale "ex alloggio custode" 'I.I.S.S. "Ernesto Ascione"	160.000,00 €		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ISTITUTI SCOLASTICI
		Parco Tindari, via Tindari - Quartiere Borgo Nuovo - Palermo	54	<i>riqualificazione verde urbano</i>	Rigenerazione del parco "Tindari"	2.000.000,00 €		RIQUALIFICAZIONE URBANA
		Parco Robinson, via Tindari - Quartiere Borgo Nuovo - Palermo	55	<i>riqualificazione verde urbano</i>	Rigenerazione del parco "Robinson"	800.000,00 €		RIQUALIFICAZIONE URBANA
		Via Comiso/Piazzale Fausto Pirandello, e Largo Pozzillo - Quartiere Borgo Nuovo - Palermo	56	<i>realizzazione centri di aggregazione</i>	Realizzazione di due centri di aggregazione sociale e culturale	2.140.000,00 €		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
		Via Modica / Largo Pozzillo - Quartiere Borgo Nuovo - Palermo	57	<i>realizzazione di spazi pubblici</i>	Riqualificazione di aree dismesse e realizzazione di nuovi spazi pubblici all'aperto	2.000.000,00 €		RIQUALIFICAZIONE URBANA
					TOTALE	116.531.577,14 €	18.836.113,78 €	

ALLEGATO 2: FORMAT ATTO DI ATTIVAZIONE

"ATTO DI ATTIVAZIONE"	
Premessa. Con l'espressione "Ente Aderente" si intende il COMMISSARIO firmatario della Convenzione di cui il presente documento costituisce l'Allegato 2	
Intervento	[descrizione specifica dell'Intervento, inclusi l'ubicazione e lo stato di fatto del luogo, l'importo stimato, le finalità, ecc.]
Copertura Finanziaria Intervento	[individuazione della fonte di finanziamento per la realizzazione dell'Intervento]
Cronoprogramma	[cronoprogramma stimato delle fasi dalla progettazione alla realizzazione dell'Intervento]
RUP dell'Ente Aderente [Responsabile della fase di affidamento dall'Ente Aderente] [Responsabile della fase di programmazione, progettazione ed esecuzione dall'Ente Aderente]	nominativo, titoli e recapiti del Responsabile Unico del Progetto nominato dall'Ente Aderente, ai sensi articolo 15, co. 1, del Codice dei Contratti Pubblici [in alternativa: nominativo, titoli e recapiti del Responsabile della fase di affidamento nominato dall'Ente Aderente, ai sensi articolo 15, co. 4, del Codice dei Contratti Pubblici – in aggiunta, se necessario: nominativo, titoli e recapiti del Responsabile della fase di programmazione, progettazione ed esecuzione nominato dall'Ente Aderente, ai sensi articolo 15, co. 4, del Codice dei Contratti Pubblici]
C.U.P.	[indicazione del Codice Unico di Progetto, se già acquisito]
Misure per la Legalità	[indicazione di eventuali Protocolli di Legalità, Protocolli Operativi per il monitoraggio finanziario, Protocolli di Azione con ANAC per la vigilanza collaborativa, ecc., applicabili alle fasi di progettazione, affidamento e realizzazione dell'Intervento]
Ulteriori Condizioni o Vincoli	[indicazione di eventuali condizioni o vincoli, amministrativi, finanziari, ecc. ai quali la stazione appaltante sia obbligata, per legge o convenzionalmente, o abbia interesse ad osservare, ai fini della realizzazione dell'Intervento]
Ulteriori Informazioni	[inserire ulteriori informazioni ritenute utili o necessarie ai fini della attivazione di INVITALIA]

Attivazione di INVITALIA	
Attività Richieste <i>[da contrassegnare con un flag]</i>	
<u>Attività di Committenza</u>	PROCEDURA: _____ _____ _____
Copertura finanziaria attività INVITALIA	
<i>indicare fonte finanziaria per le attività per le quali INVITALIA viene attivata:</i> _____	

ALLEGATO 3: FORMAT DICHIARAZIONI DI IMPEGNO

DICHIARAZIONI DI IMPEGNO

Le presenti Dichiarazioni di Impegno costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione di cui il presente documento costituisce l'**Allegato 3** e le definizioni qui utilizzate hanno il medesimo significato ad esse attribuito nella Convenzione stessa.

Le presenti Dichiarazioni di Impegno disciplinano la ripartizione dei compiti e delle competenze tra il COMMISSARIO (di seguito, "**ENTE ADERENTE**") ed INVITALIA per le attività di Centrale di Committenza di seguito indicate.

Con l'Atto di Attivazione, di cui la presente dichiarazione costituisce parte integrante e sostanziale, l'**ENTE ADERENTE**:

- A. **Consegna contestualmente ad INVITALIA la "documentazione tecnica" necessaria per la realizzazione delle opere di cui all'Intervento attivato. Nel caso di consegna non contestuale, l'accettazione dell'Atto di Attivazione sarà condizionata dal ricevimento di detta "documentazione tecnica" entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'Atto di Attivazione medesimo; scaduto il termine di 30 (trenta) giorni anzidetto, l'Atto di Attivazione sarà considerato dalle Parti come mai consegnato dall'ENTE ADERENTE ad INVITALIA.**

Per "documentazione tecnica", ai fini delle presenti Dichiarazioni di Impegno, si intende quanto segue:

- a. nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto **servizi e/o forniture**, per "progettazione tecnica" si intende:
 - I. il progetto di unico livello di cui all'articolo 41, comma 12, del Codice dei Contratti Pubblici validato dal RP dell'ENTE ADERENTE, corredato dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI) ex articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; ovvero delle specifiche tecniche di cui all'Allegato II.5 del Codice dei Contratti Pubblici, Parte 1, punto 1), lettera b), atte a consentire la redazione del progetto unico;
 - II. il Capitolato prestazionale;
 - III. lo Schema di Contratto;
- b. nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto i **servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per la predisposizione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica** (di seguito **PFTE**) **dell'Intervento**, per "progettazione tecnica" si intende:
 - I. il quadro esigenziale, e, ove redatto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali (di seguito, "**DOCFAP**") dell'Intervento, redatto ai sensi dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti Pubblici nel rispetto dei contenuti del quadro esigenziale, e prodromico alla redazione del Documento di indirizzo alla progettazione (di seguito, "**DIP**") ; ovvero
 - II. il DIP dell'Intervento, redatto ai sensi dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti Pubblici;
 - III. il Documento di calcolo dei corrispettivi, il Capitolato prestazionale e lo Schema di Contratto per l'incarico di progettazione;

debitamente approvati dal RP dell'ENTE ADERENTE

- c. nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto **i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per la predisposizione del Progetto esecutivo dell'Intervento**, per "progettazione tecnica" si intende:
- I. Il **PFTE** predisposto ai sensi dell'articolo 41 del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Allegato I.7, debitamente verificato e validato, ai sensi dell'articolo 42 del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Allegato I.7, ed approvato dall'ENTE ADERENTE;
 - II. il Documento di calcolo dei corrispettivi, il Capitolato prestazionale e lo Schema di Contratto per l'incarico di progettazione;
- debitamente approvati dal RP dell'ENTE ADERENTE;
- d. nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto **i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi alla verifica della progettazione o alla DL/CSE o al collaudo**, per "progettazione tecnica" si intende:
- I. il più avanzato livello di progettazione disponibile (DIP o PFTE o Progetto esecutivo) approvato dall'ENTE ADERENTE;
 - II. il Documento di calcolo dei corrispettivi, il Capitolato prestazionale e lo Schema di Contratto per l'incarico dei servizi tecnici;
- debitamente approvati dal RP dell'ENTE ADERENTE;
- e. nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto **l'appalto integrato di cui all'articolo 44 del Codice dei Contratti Pubblici**, ed eventualmente ai sensi dell'articolo 48, co. 5, primo e terzo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 **per "progettazione tecnica" si intende il PFTE**, debitamente verificato e validato, ai sensi dell'articolo 42 del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Allegato I.7, ed approvato dall'ENTE ADERENTE, inclusi gli elaborati di cui all'articolo 21 del predetto Allegato I.7, debitamente approvato dal RP dell'ENTE ADERENTE;
- f. nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto **l'esecuzione di lavori, per "progettazione tecnica" si intende il progetto esecutivo** predisposto ai sensi dell'articolo 41 del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Allegato I.7, debitamente verificato e validato, ai sensi dell'articolo 42 del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Allegato I.7, ed approvato dall'ENTE ADERENTE;
- g. nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto l'aggiudicazione la concessione per la realizzazione e/o gestione di opere o servizi, nonché per l'attuazione di PPP ad iniziativa privata, contratti di rendimento energetico, contratti di locazione finanziaria; contratti di disponibilità, *global service*, per "progettazione tecnica" si intende la **progettazione e la documentazione economico-finanziaria** prevista dalle norme applicabili, a seconda dei casi, dal Libro IV del Codice dei Contratti Pubblici, ivi incluso lo **schema di contratto**, secondo l'elenco più dettagliato che, per l'Intervento in questione, verrà dettagliato nel PEA.

Per gli appalti di lavori i progetti dovranno essere accompagnati da formale attestazione a firma del RP dell'ENTE ADERENTE o del Direttore Lavori facente capo all'ENTE ADERENTE, ai sensi dell'articolo 41, comma 7, dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti Pubblici, attestante: a) l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; (b) l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto; (c) conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori;

- h. nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto la conclusione di un accordo quadro con uno o più operatori economici, per l'affidamento di lavori e servizi di ingegneria e architettura, anche in via congiunta o simultanea, per "documentazione tecnica" si intende:
- i. *[se la procedura contempla la riapertura, anche solo parziale, del confronto competitivo ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettere b) e c) del Codice dei Contratti Pubblici]* la documentazione tecnica descritta alle precedenti lettere da lett. a. a lett. f., in base alla tipologia di appalto che formerà oggetto dell'accordo quadro da concludere, unitamente ai termini che disciplinano la prestazione dei lavori e dei servizi, nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà la prestazione., unitamente all'indicazione dei criteri oggettivi sulla base dei quali sarà possibile o meno acquisire alcuni lavori o servizi a seguito della riapertura del confronto competitivo e alle relative condizioni;
 - ii. *[se la procedura NON contempla la riapertura del confronto competitivo ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici]:*
 - le "schede progetto" degli interventi oggetto della procedura trasmesse ad INVITALIA, che l'ENTE ADERENTE medesimo avrà compilato direttamente, ovvero avrà somministrato ai soggetti beneficiari/titolari degli interventi da realizzare, ai fini dell'attivazione della procedura stessa, restituite complete in tutte le loro parti e debitamente sottoscritte;
 - se esistenti, la documentazione tecnica descritta alle precedenti lettere da lett. a. a lett. f., in base alla tipologia di appalto che formerà oggetto dell'accordo quadro da concludere, unitamente ai termini che disciplinano la prestazione dei lavori e dei servizi, nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà la prestazione;

La "documentazione tecnica" di cui alle precedenti lettere da lett. a. a lett. h., **deve altresì essere corredata da:**

- I l'eventuale Protocollo di vigilanza collaborativa stipulato con l'ANAC, se la realizzazione dell'Intervento vi è assoggettata;
- II l'eventuale Protocollo di legalità/Patto di integrità a cui la realizzazione dell'Intervento è assoggettata;
- III l'eventuale comunicazione ad INVITALIA che gli appalti insistono su beni mobili o immobili che non sono o non saranno più nella piena disponibilità dell'ENTE ADERENTE, per i quali quest'ultimo non ha o non ha più la titolarità ad intervenire, o che sono o saranno sottoposti a vincoli o limiti.

B. accetta che, per ciascuna attività oggetto dell'Atto di Attivazione, il RUP di INVITALIA:

- (i) verifichi la completezza, la chiarezza, la non contraddittorietà e la conformità alla normativa applicabile agli appalti pubblici, della documentazione presentata dall'ENTE ADERENTE ivi incluso lo schema di contratto o di accordo quadro e il capitolato speciale d'appalto a corredo del progetto medesimo, il capitolato tecnico, nel caso di appalto di servizi o forniture, ovvero delle condizioni generali nel caso di accordo quadro, il capitolato prestazionale, nel caso di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria. Nel caso di accordo quadro multi-prestazionale con uno o più operatori economici per l'affidamento anche simultaneo di appalti di diverse tipologie prestazionali, la verifica sarà condotta anche sulle schede progetto di cui alla precedente lettera A. punto (vi)1 che precede.

La verifica condotta sulla “documentazione tecnica” non entra nel merito delle scelte e soluzioni progettuali proposte, la cui idoneità a raggiungere i risultati dichiarati è di esclusiva responsabilità del progettista e/o del RP dell'ENTE ADERENTE validante il progetto stesso, il capitolato speciale, tecnico o le condizioni generali.

Nel caso in cui il RUP di INVITALIA rilevi la necessità di apportare modificazioni o integrazioni alla documentazione ricevuta dall'ENTE ADERENTE, al fine di garantire la completezza, la chiarezza, la non contraddittorietà e la conformità alla normativa applicabile agli appalti pubblici, chiederà al RP dell'ENTE ADERENTE di regolarizzare la documentazione ricevuta entro il termine massimo di dieci (10) giorni naturali e consecutivi e, nel caso di mancata regolarizzazione entro il termine assegnato, potrà proporre, al suddetto RP dell'ENTE ADERENTE, soluzioni alternative al fine di ovviare alle criticità riscontrate; quanto precede, ferma restando la facoltà di INVITALIA di far valere, in caso di inerzia del RP dell'ENTE ADERENTE o dell'ENTE ADERENTE stesso o di espresso mancato accoglimento delle soluzioni proposte, il diritto di recesso di cui all'articolo 9 della Convenzione;

- (ii) individui e definisca la procedura di aggiudicazione del contratto pubblico, ritenuta più idonea nel caso di specie e individui i relativi criteri di aggiudicazione. Quanto precede, ferma restando la facoltà del RUP di INVITALIA di consultarsi con il RP dell'ENTE ADERENTE per l'attività di cui trattasi, anche al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie all'espletamento della stessa;
- (iii) nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individui, sentendo il RP dell'ENTE ADERENTE, i criteri e sottocriteri di valutazione dell'offerta tecnica e i relativi pesi e sottopesi, nonché, ove possibile, i criteri motivazionali di attribuzione del punteggio e il metodo di calcolo da adottare per l'attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica e di quella economica. Quanto precede, ferma restando la più ampia facoltà del RUP di INVITALIA di consultarsi con il RP dell'ENTE ADERENTE per l'attività di cui trattasi, anche al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie all'espletamento della stessa;
- (iv) definisca il contenuto e le modalità di predisposizione dell'offerta tecnica (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, eventuali limiti massimi di pagine, formati, ecc.) ferma restando la facoltà del RUP di INVITALIA di consultarsi con il RP dell'ENTE ADERENTE;

C. accetta che INVITALIA, anche per il tramite del proprio RUP di INVITALIA:

- a. predisponga tutti gli atti necessari per la indizione della gara (ivi inclusi a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, avviso di pre-informazione, bando e/o lettera di invito, disciplinare, modelli a corredo, avvisi per i quotidiani, ecc.);
- b. osservi le misure di cui al Protocollo di vigilanza collaborativa e/o al Protocollo di Legalità/Patto di integrità eventualmente applicabile;
- c. configuri la gara, ai fini della gestione telematica della stessa, sulla Piattaforma Unica di cui all'articolo 2, paragrafo 9, della Convenzione, e pubblichi i relativi atti in conformità alla normativa vigente in materia;
- d. conferisca al RUP di INVITALIA funzioni di Seggio di gara monocratico (anche per l'analisi della sola documentazione amministrativa nell'ipotesi di gara da aggiudicare all'offerta economicamente più vantaggiosa), fermo restando che per la nomina della Commissione giudicatrice si rinvia a quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 8, della Convenzione. Resta inteso che la nomina dei Commissari potrà essere effettuata da INVITALIA soltanto previa verifica di inesistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, anche potenziali

(come definite ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'articolo 93, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici e dell'articolo 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62);

- e. gestisca lo svolgimento della gara sino all'aggiudicazione definitiva della stessa. Resta sin d'ora inteso che INVITALIA possa, in assoluta autonomia, qualora le circostanze rendano ciò necessario od opportuno, (A) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea all'oggetto del contratto, in conformità all'articolo 108, comma 10, del Codice dei Contratti Pubblici; (B) procedere in autotutela all'annullamento della procedura di gara ovvero all'annullamento o revoca dell'eventuale aggiudicazione della stessa;
- f. proceda alle verifiche, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente, dei requisiti dei concorrenti alla gara, sia di quelli di ordine generale (cd. moralità professionale), ivi incluse le verifiche antimafia, che di quelli di ordine economico- finanziario e tecnico-organizzativo;
- g. assuma ed emani gli atti e le decisioni di carattere giuridico-amministrativo connesse all'espletamento della procedura di gara e pubblica gli esiti della stessa;
- h. archivi e protocolli tutti gli atti di gara, fermo restando che, aggiudicata la singola gara, INVITALIA rimetterà copia integrale del fascicolo relativo alla suddetta procedura di gara all'ENTE ADERENTE, inclusi i relativi verbali, come previsto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della Convenzione;
- i. curi l'eventuale accesso agli atti ai sensi degli articoli 35 e 36 del Codice dei Contratti Pubblici;
- j. acquisisca dall'operatore economico aggiudicatario della gara i documenti necessari per la stipula del contratto da parte dell'ENTE ADERENTE;
- k. offra il supporto necessario all'acquisizione, da parte dell'RP dell'ENTE ADERENTE, del CIG (Codice Identificativo Gara) generato e assegnato dal Sistema Informativo Monitoraggio Gare, ovvero, se necessario, lo acquisisca direttamente e compia poi successivamente le operazioni necessarie affinché detto CIG, sia "trasferito", tramite le opportune modifiche delle profilazioni effettuate a sistema, all'ENTE ADERENTE;
- l. effettui, nei limiti in cui è titolata a farle per conto dell'ENTE ADERENTE, la comunicazione e la trasmissione alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dalla normativa applicabile inerenti la procedura di gara;
- m. esamini e decida in merito ad eventuali pre-ricorsi e gestisca, in coordinamento con l'ENTE ADERENTE, eventuali ricorsi se afferenti alla procedura di gara;
- n. comunichi, anche per via telematica, alla Prefettura competente gli elementi informativi relativi ai bandi di gara, alle imprese partecipanti e alle offerte presentate, nonché all'andamento dell'esecuzione del contratto, al fine del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 del D.P.C.M. 30 giugno 2011. Restano ferme eventuali ulteriori condizioni o vincoli indicati nell'Atto di Attivazione da parte dell'ENTE ADERENTE;
- o. su richiesta, da prevedersi con l'Atto di Attivazione, e in coordinamento con l'ENTE ADERENTE, interagisca con le istituzioni coinvolte a vario titolo nella procedura di affidamento dell'appalto;
- p. richieda, se necessario, chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'ENTE ADERENTE;

D. accetta che rimangano di competenza di INVITALIA:

- (i) la nomina del RUP ex articolo 15, comma 9, del Codice dei Contratti Pubblici;

E. accetta che rimangano di sua competenza:

- (i) la nomina del RP ex articolo 15, comma 1 e 4, del Codice dei Contratti Pubblici;
- (ii) le attività di individuazione degli interventi e delle attività da realizzare;
- (iii) la redazione e l'approvazione/validazione, previa verifica progettuale, dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che costituiscono il presupposto dell'Atto di Attivazione;
- (iv) l'adozione della determina a contrarre;
- (v) l'eventuale consegna dei lavori o l'avvio dell'esecuzione del contratto o la conclusione dell'/degli accordi quadro in via d'urgenza;
- (vi) la stipulazione del contratto di appalto o la conclusione dell'/degli accordo/i quadro;
- (vii) tutti gli adempimenti connessi alla sua corretta esecuzione, ivi incluso il collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere o la verifica di conformità o di regolare esecuzione dei servizi e forniture;
- (viii) l'affidamento della direzione dei lavori;
- (ix) nel caso di concorsi di idee o di concorsi di progettazione per i quali sia previsto che al vincitore venga affidata, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, anche l'attività di progettazione di livello esecutivo, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici, il suddetto affidamento;
- (x) tutti gli adempimenti connessi ai pagamenti sulla base degli Stati di Avanzamento Lavori;
- (xi) tutti gli adempimenti connessi al monitoraggio procedurale e finanziario ed alla rendicontazione finanziaria dell'operazione;
- (xii) nei limiti in cui è titolato a farle, la comunicazione e la trasmissione alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dalla normativa applicabile inerenti la procedura di gara;
- (xiii) ove previsto, o consentito, dalla normativa applicabile, la nomina del Collegio Consultivo Tecnico di cui all'articolo 215 del Codice dei Contratti Pubblici, dandone specifica informazione ad INVITALIA, fermo restando che la costituzione facoltativa del Collegio Consultivo Tecnico ai sensi dell'articolo 218 del Codice dei Contratti Pubblici è rimessa alla decisione unanime dell'ENTE ADERENTE e di INVITALIA;
- (xiv) qualsivoglia decisione in merito all'avvio in via d'urgenza dei lavori/contratto (incluso l'accordo quadro) ai sensi della normativa applicabile e, laddove ammissibile, anche in pendenza delle verifiche sui requisiti degli operatori economici, fermo restando che, in caso di esito negativo delle suddette verifiche, l'ENTE ADERENTE manleverà e terrà indenne INVITALIA da qualsivoglia pretesa avanzata da terzi, nonché relativamente a qualsivoglia perdita o danno sostenuto o sofferto da INVITALIA medesima, anche a titolo di risarcimento per equivalente disposto da un'Autorità Giudiziaria competente, ai sensi dell'articolo 3, della Convenzione.

F. l'ENTE ADERENTE, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione, si impegna altresì a manlevare e tenere indenne INVITALIA da qualsivoglia pretesa avanzata da terzi, nonché relativamente a qualsivoglia perdita o danno sostenuto o sofferto da INVITALIA medesima, nel caso in cui l'ENTE ADERENTE, per qualsiasi motivo, non intenda stipulare il contratto pubblico o l'accordo quadro;

- G. L'ENTE ADERENTE, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione, si impegna altresì a manlevare e tenere indenne INVITALIA da qualsivoglia pretesa anche risarcitoria avanzata nei confronti della medesima INVITALIA dai soggetti beneficiari/titolari/attuatori, dagli appaltatori o da terzi (inclusi operatori economici partecipanti alle procedure di gara) in dipendenza e/o in occasione della esecuzione del contratto pubblico oppure dell'accordo quadro e/o del/dei connesso/i contratto/i specifico/i.**

ALLEGATO 4: ACCORDO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

ACCORDO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 679/2016

TRA

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER GLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DI RIQUALIFICAZIONE SOCIALE FUNZIONALI AI TERRITORI AD ALTA VULNERABILITÀ, Prefetto Fabio Ciciliano, giusta nomina ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2023, per effetto del combinato disposto dell'articolo 1, comma 1, del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 novembre 2023, n. 159, e dell'articolo 1 D.L. 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2025, n. 20, (di seguito, "**COMMISSARIO**") (di seguito, "**Titolare**").

E

AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A., società unipersonale, con sede legale in Roma, in via Calabria n. 46, capitale sociale € 836.383.864,02 i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001 (di seguito, "**INVITALIA**"), legalmente rappresentata dal Dott. Bernardo Mattarella, in qualità di Amministratore delegato *pro tempore* (di seguito, Titolare e INVITALIA, congiuntamente, le "**Parti**")

Premesse:

- Il presente "Accordo di nomina a Responsabile del Trattamento" è un accordo accessorio, allegato alla Convenzione conclusa tra le Parti e ne forma, pertanto, parte integrante e sostanziale;
- considerata l'entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito, "**GDPR**") pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'unione europea il 04 maggio 2016;
- preso atto che l'art. 4, n. 8 del GDPR definisce il "Responsabile" come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- considerato che il decreto legislativo 14 agosto 2013, n. 93 contempla le violazioni Privacy anche nell'ambito della responsabilità amministrativa dell'ente a norma del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- tenuto conto che il GDPR dispone che il Responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- considerato che il Responsabile ha adottato le misure di sicurezza tecniche e organizzative ai sensi della ISO 27001, come previste dal GDPR, **il cui documento di sintesi si allega al presente Accordo;**
- rilevato che i compiti affidati al Responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal Titolare e che il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al GDPR e delle proprie istruzioni;

– ritenuto che INVITALIA, per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze, possiede i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;

– tenuto conto che l'Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), rilasciata dal Titolare del trattamento, è resa disponibile in <https://commissari.gov.it/caivano/>.

Tutto ciò premesso, il Titolare

NOMINA

INVITALIA, che accetta, quale "Responsabile del Trattamento" ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 679/2016, nello svolgimento delle attività di Centrale di Committenza per le prestazioni oggetto della Convenzione, di cui il presente Accordo costituisce allegato.

In qualità di Responsabile del trattamento dei dati, Invitalia è consapevole di avere il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le seguenti istruzioni impartite dal Titolare.

Il Responsabile del trattamento si impegna, entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione ed accettazione della presente nomina, ad impartire per iscritto ai propri soggetti autorizzati del trattamento, istruzioni in merito alle operazioni di trattamento dei dati personali ed a vigilare sulla loro puntuale applicazione.

Le parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue: le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

1. Finalità e modalità del trattamento

Ai sensi del considerando n. 81 e dell'art. 28 del GDPR il trattamento svolto dal Responsabile in questo atto designato deve essere effettuato per conto del titolare del trattamento che è l'unico soggetto abilitato a individuare le finalità e le modalità del trattamento affidato al Responsabile.

In virtù di ciò il Responsabile garantisce di poter far valere garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

2. Sub-responsabile

Il Titolare autorizza il Responsabile del trattamento a ricorrere a un altro Responsabile del trattamento (subresponsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, sul sub-Responsabile del trattamento sono imposti dal primo Responsabile, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

3. Durata del trattamento

La durata del trattamento è prevista per tutta la durata dell'incarico conferito dal Titolare per le sole finalità connesse al pieno assolvimento degli obblighi previsti dalla procedura/e selezionata/e in epigrafe e dalla citata Determinazione a contrarre.

4. Diritti e obblighi del responsabile del trattamento

Quanto ai diritti ed obblighi del Responsabile in particolare si prevede che il Responsabile del trattamento:

- a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento; in tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'art. 32 GDPR;
- d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 GDPR per ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento;
- e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR;
- f) assista il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, vale a dire in relazione alla sicurezza del trattamento (art. 32), alla notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo (*data breach* di cui all'art. 33), alla comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato (*data breach* di cui all'art. 34), alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA ex art. 35) e alla consultazione preventiva (art. 36), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- g) su scelta del Titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- h) metta a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- i) con riguardo alle istruzioni impartite dal Titolare, il Responsabile del trattamento informi immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'unione, relative alla protezione dei dati.

5. Adesione a codici di condotta o meccanismi di certificazione

L'adesione da parte del Responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all'art. 40 del GDPR o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'art. 42 del GDPR può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 dell'art. 28 GDPR.

6. Transizione da Responsabile a Titolare del trattamento

Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 del GDPR, se il Responsabile del trattamento viola il GDPR, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un Titolare del trattamento in questione, ai sensi dell'art. 28, paragrafo 10, del GDPR.

7. Responsabilità

Il Responsabile è consapevole che ai sensi dell'art. 29 del GDPR egli, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del Titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'unione o degli Stati membri.

8. Registro del trattamento

In ottemperanza all'art. 30 del GDPR il Responsabile si impegna a tenere un registro in forma scritta, anche in formato elettronico, di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente:

- a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati (DPO);
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'art. 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, paragrafo 1.

COMPITI E ISTRUZIONI PER I RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN APPLICAZIONE DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016

PRINCIPI GENERALI DA OSSERVARE

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, che stabilisce i "Principi applicabili al trattamento di dati personali", per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti nel trattamento affinché i dati siano sempre:

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'art. 89, paragrafo 1 GDPR, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);
- c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'art. 89, paragrafo 1 GDPR, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);
- f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»);

g) ciascun trattamento deve, inoltre, avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza e nel rispetto della dignità della persona dell'interessato al trattamento, ovvero deve essere effettuato eliminando ogni occasione di illecita conoscibilità dei dati da parte di terzi;

h) se il trattamento di dati è effettuato in violazione dei principi summenzionati e di quanto disposto dal GDPR è necessario provvedere al "blocco" dei dati stessi, vale a dire alla sospensione temporanea di ogni operazione di trattamento, fino alla regolarizzazione del medesimo trattamento, ovvero alla cancellazione dei dati se non è possibile regolarizzare;

i) ciascun Responsabile deve, inoltre, essere a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni penali, civili ed amministrative;

l) in merito alla responsabilità civile si ricorda, relativamente ai danni cagionati per effetto del trattamento ed ai conseguenti obblighi di risarcimento, che, per evitare ogni responsabilità, l'operatore, anche nominato Responsabile, è tenuto a fornire la prova di avere applicato le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati trattati.

COMPITI PARTICOLARI DEL RESPONSABILE

Il Responsabile del trattamento dei dati personali, operando nell'ambito dei principi sopra ricordati, deve attenersi ai seguenti compiti di carattere particolare:

- identificare e censire i trattamenti di dati personali, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività istituzionalmente rientranti nella propria sfera di competenza;
- predisporre il registro delle attività di trattamento da esibire in caso di ispezioni delle Autorità e contenente almeno le seguenti informazioni: il nome e i dati di contatto del Responsabile, del Titolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati;
- individuare le categorie dei trattamenti effettuati;
- individuare e regolamentare i trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi;
- descrivere le misure di sicurezza tecniche ed organizzative applicate a protezione dei dati;
- definire, per ciascun trattamento di dati personali, la durata del trattamento e la cancellazione o la anonimizzazione dei dati obsoleti, nel rispetto della normativa vigente in materia di prescrizione e tenuta archivi;
- ogni qualvolta si raccolgano dati personali, provvedere a che venga fornita l'informativa ai soggetti interessati;
- adempiere agli obblighi di sicurezza: adottare, tramite il supporto tecnico degli amministratori di sistema, tutte le preventive misure di sicurezza, ritenute adeguate al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- definire una politica di sicurezza per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e servizi afferenti al trattamento dei dati;
- assicurarsi la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- definire una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative applicate;

- far osservare gli adempimenti previsti in caso di nuovi trattamenti e cancellazione di trattamenti: in particolare, comunicare preventivamente al Titolare l’inizio di ogni trattamento che intende intraprendere autonomamente sui dati che gli siano stati affidati dal Titolare;
- segnalare al Titolare l’eventuale cessazione del trattamento;
- in merito ai soggetti autorizzati, il responsabile deve individuare, tra i propri lavoratori, designandoli per iscritto, le persone autorizzate al trattamento;
- recepire le istruzioni cui devono attenersi le persone autorizzate nel trattamento dei dati impartite dal Titolare, assicurandosi che vengano materialmente consegnate agli stessi o siano già in loro possesso;
- adoperarsi al fine di rendere effettive le suddette istruzioni, curando in particolare il profilo della riservatezza, della sicurezza di accesso e della integrità dei dati e l’osservanza da parte delle persone autorizzate, nel compimento delle operazioni di trattamento, dei principi di carattere generale che informano la vigente disciplina in materia;
- stabilire le modalità di accesso ai dati e l’organizzazione del lavoro da parte delle persone autorizzate, avendo cura di adottare preventivamente le misure tecniche ed organizzative adeguate e impartire le necessarie istruzioni ai fini del riscontro di eventuali richieste di esecuzione dei diritti da parte degli interessati.

ISTRUZIONI AL RESPONSABILE

Il Responsabile, sebbene non in via esaustiva, avrà i compiti e le istruzioni di seguito elencate, oltre agli ulteriori obblighi previsti dalla presente nomina.

Si ricorda che per ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in particolare:

- a) il divieto di comunicazione o diffusione dei dati senza la preventiva autorizzazione del Titolare;
- b) l’accesso ai dati è autorizzato limitatamente all’espletamento delle proprie mansioni ed esclusivamente negli orari di lavoro, o, in casi eccezionali, quando si riceva espressa autorizzazione dal Titolare;
- c) la fase di trattamento dei dati dovrà essere preceduta dalla informativa all’interessato (cliente/fornitore/dipendente/collaboratore) ex art. 14 del GDPR in forma scritta e dal consenso di questi al trattamento nei casi previsti dalla legge, fatti salvi diversi accordi contrattuali che prevedano l’informativa ex art. 13 del GDPR da parte del Titolare;
- d) in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro predisporre il divieto a che i dati trattati non siano accessibili a terzi non autorizzati;
- e) assicurarsi che le credenziali di autenticazione assegnate siano strettamente personali e rimangano riservate. Tali credenziali sono univocamente associate al soggetto autorizzato al quale sono state fornite;
- f) gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati devono essere osservati anche in seguito a modifica dell’incarico e/o cessazione del rapporto di lavoro;
- g) qualsiasi altra istruzione può essere fornita dal Titolare che provvede, direttamente o a mezzo del Responsabile, a seconda di quanto contrattualmente previsto, anche alla formazione dei soggetti autorizzati.

TRATTAMENTO CONSENTITO

- a) raccogliere, registrare e conservare i dati presenti negli atti e documenti su supporti cartacei o su supporti informatici avendo cura che l’accesso ad essi sia possibile solo ai soggetti autorizzati;
- b) qualsiasi accesso e trattamento espressamente previsto dal profilo di autorizzazione associato alle mansioni inerenti il ruolo di Responsabile nell’ambito di attribuzioni, funzioni e competenze, conferite mediante la citata Determinazione a contrarre, che qui si intende integralmente richiamata;

c) qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel rispetto delle norme di legge.

Il Responsabile del trattamento risponde al Titolare per ogni violazione o mancata attivazione di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela dei dati personali relativamente alle attività e al settore di competenza, come previsto dalla citata Determinazione a contrarre.

L'incarico di Responsabile del trattamento dei dati decade automaticamente alla scadenza o alla revoca dell'incarico.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali. una copia del presente atto di nomina dovrà essere restituita al Titolare, debitamente firmata per accettazione.

IL RESPONSABILE DICHIARA:

- di aver preso conoscenza dei compiti che gli sono affidati;
- di essere a conoscenza di quanto stabilito dal GDPR e dalla normativa in materia di tutela dei dati personali;
- di aver adottato tutte le misure le misure di sicurezza tecniche e organizzative ai sensi della ISO 27001, (GDPR), il cui documento di sintesi viene allegato al presente Accordo di nomina;
- di aver compreso e di attenersi alle Istruzioni dettate dal Titolare.

INVITALIA

Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA

INV-INV - Prot.n. 0298770 del 01-12-2021 13.57



**Documento di sintesi delle misure
tecniche e organizzative di
INVITALIA S.P.A.**



Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA

Documento di sintesi delle misure tecniche e organizzative di INVITALIA S.P.A.

1. Scopo e contesto

Il presente documento descrive le misure tecniche e organizzative relative alla sicurezza e al sistema dei controlli messi in atto da INVITALIA, quale responsabile del trattamento, nella gestione delle attività che afferiscono a una convenzione o contratto con committente esterno.

Per "committente" si deve intendere ogni utilizzatore dei servizi offerti da INVITALIA per la realizzazione delle attività proprie e/o strumentali al perseguimento delle finalità pubbliche degli stessi committenti.

Con riferimento alle operazioni di trattamento operate nell'ambito dell'Agenzia, è necessario effettuare una partizione, tenuto conto del ruolo, delle attività e dei compiti istituzionali affidati alla medesima:

1. trattamenti dei dati personali operati da Invitalia in qualità di Titolare, per lo svolgimento della propria attività istituzionale e in conformità a specifiche disposizioni normative e/o regolamentari, nonché per adempiere agli obblighi legali, fiscali, contabili e contrattuali tipici di una società. In tale contesto, vanno anche evidenziati gli obblighi a cui l'Agenzia è soggetta per essere sottoposta al controllo della Corte dei Conti ed al rispetto della normativa in tema di trasparenza e anticorruzione, tipiche degli organismi pubblici;
2. trattamenti dei dati personali operati dalle Pubbliche Amministrazioni, in conformità ai rispettivi fini istituzionali, nonché a specifiche disposizioni normative e/o regolamentari. In tale ambito, Invitalia agisce per supportare le Pubbliche Amministrazioni nello svolgimento delle attività tecniche, economiche e finanziarie richieste, anche agendo direttamente quale Centrale di Committenza o Stazione Appaltante e quale società in house ai sensi dell'art. 192, co. 1 del D.Lgs. 50/2016, nonché per fornire supporto nella progettazione e attivazione dei programmi finanziati con fondi comunitari e nazionali. Le operazioni di trattamento svolte da INVITALIA, anche unitamente ad altro Titolare, sono consentite per lo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie delle Amministrazioni e per adempiere a specifiche disposizioni normative e regolamentari sia nazionali che comunitarie, nel pieno rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

INVITALIA monitora, modifica ed aggiorna le misure di sicurezza indicate nel presente documento per adattarsi agli standard di sicurezza in continua evoluzione e, ove necessario, verrà data comunicazione di tali modifiche ai committenti.

1.1. Descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative

INVITALIA ha adottato un Sistema di Gestione Privacy, contenuto nel documento denominato "Gestione del Sistema Privacy - AG-SP-MANPR - Manuale di Sistema" che descrive il Sistema Privacy di Invitalia e l'insieme delle procedure, delle istruzioni operative e della modulistica approntate in relazione ai trattamenti dei dati personali eseguiti nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), nonché degli ulteriori provvedimenti applicabili in materia di protezione dei dati personali. Il Sistema di Gestione Privacy definisce altresì i ruoli privacy con l'indicazione dei compiti e delle funzioni relative alla gestione dei dati.

In seguito alla valutazione dei trattamenti svolti da INVITALIA, si è ritenuto di rientrare in ipotesi di obbligatorietà della nomina del DPO – Data protection Officer ed è stato costituito un Ufficio privacy e team DPO interno all'Agenzia.



Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA

Documento di sintesi delle misure tecniche e organizzative di INVITALIA S.P.A.

Nell'ambito del Sistema Gestione Privacy è prevista una sezione dedicata all'Analisi dei rischi relativi ai trattamenti effettuati dall'Agenzia, che viene svolta con cadenza almeno annuale e alla DPIA - Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

Le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, adottate da Invitalia garantiscono un livello di sicurezza adeguato al rischio individuato e sono volte a proteggere le informazioni aziendali dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione e da accessi non autorizzati, nonché da trattamenti non consentiti o non conformi rispetto alla finalità per cui le stesse sono state raccolte. Tali misure sono volte ad assicurare, su base permanente, la riservatezza e l'integrità delle informazioni, nonché la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei trattamenti ivi operati, in conformità alla normativa applicabile.

Le misure di sicurezza sono state adottate in funzione dei rischi identificati e analizzati nell'ambito della struttura organizzativa e del loro impatto sulle risorse dei sistemi, sulle infrastrutture e sui dati ivi trattati, come da "Analisi dei rischi" che viene eseguita con cadenza almeno annuale.

Invitalia, a seguito dell'attività di risk assessment condotta periodicamente, provvede ad effettuare la DPIA in relazione ai trattamenti che presentavano rischi elevati, in conformità alle prescrizioni normative. Le DPIA sono conservate dal DPO e dal suo team.

Il Sistema privacy di Invitalia, per quanto riguarda gli aspetti relativi alla gestione della sicurezza delle informazioni, si completa, dal punto di vista sia tecnico che organizzativo, nel "Manuale di Sistema - Sistema di gestione dell'Information Technology - GR-SIN-MANSGIT" e suoi allegati, pubblicato sull'intranet aziendale.

2. Misure organizzative per la sicurezza delle informazioni

Obiettivo:

Descrivere la struttura e i processi organizzativi adottati da INVITALIA per garantire la sicurezza delle informazioni e dei dati oggetto di trattamento.

Misure:

- INVITALIA, nell'ambito del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.lgs 231/01, ha introdotto ed adottato un "Sistema di gestione privacy" composto da policy e direttive in materia di protezione dei dati personali, approvate dalla dirigenza e diffuse a tutto il personale, mediante la pubblicazione sull'intranet aziendale;
- Invitalia procede periodicamente alle attività di rilevazione e mappatura dei trattamenti operati nell'ambito delle proprie Funzioni, al fine di aggiornare i trattamenti già censiti, verificandone la correttezza e la rispondenza alla realtà aziendale, nonché per rilevare eventuali nuove operazioni di trattamento nel rispetto delle procedure aziendali;
- l'attività di mappatura consente, altresì, di aggiornare e/o integrare tutte le informazioni necessarie per permettere di assolvere agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali con riguardo ai ruoli privacy, alla redazione di ulteriori istruzioni, all'implementazione delle misure di sicurezza e di quant'altro necessario per adempiere agli obblighi normativi e adeguare costantemente il Sistema Privacy dell'Agenzia;





Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA

Documento di sintesi delle misure tecniche e organizzative di INVITALIA S.P.A.

- d. la mappatura dei trattamenti effettuati da Invitalia è riportata nei Registri delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 del GDPR;
- e. INVITALIA ha elaborato un Organigramma Privacy, in virtù del quale sono stati definiti ruoli e responsabilità del personale dipendente, che è stato autorizzato al trattamento dei dati;
- f. il personale INVITALIA è inoltre vincolato alla riservatezza e al rispetto del Codice etico adottato ai sensi della L. 231/01;
- g. INVITALIA utilizza ISMS (Information Security Management Systems) quale fondamento delle proprie pratiche di sicurezza delle informazioni;
- h. ogni ISMS è stata e continua ad essere verificata da un auditor esterno e indipendente;
- i. INVITALIA ha adottato, nell'ambito del Sistema di Gestione dell'Information Technology, una policy per la gestione dei rischi IT, denominata "IT Risk Management - GR-PY-SIN-ITRM -policy", pubblicata sull'intranet aziendale.

3. Misure tecniche per la sicurezza delle informazioni

3.1. Sistema di Accesso

Obiettivo:

Proteggere lo strumento nel quale sono contenuti i dati personali che Invitalia tratta per conto del Committente, garantire che i sistemi contenenti i dati vengano utilizzati solo da utenti autorizzati e autenticati, e assicurare che il personale autorizzato ad utilizzare i sistemi acceda solo ai dati per cui è autorizzato.

Misure:

- a. Il servizio di INVITALIA opera su infrastruttura erogata attraverso fornitori di servizi cloud pubblici. Questi sono protetti da un definito e protetto perimetro fisico, elevati controlli fisici tra cui: meccanismi di accesso, controllo nelle zone di consegna e carico, sorveglianza e guardie di sicurezza;
- b. I fornitori di servizi cloud pubblici sono selezionati sulla base di ristrettissimi vincoli di certificazione in conformità ai controlli di sicurezza INVITALIA. Le certificazioni richieste sono:
 - ISO/IEC 27018:2019: codice di condotta incentrato sulla protezione dei dati personali nel cloud.
 - Certificazione SOC 1 (almeno SSAE 16) Type 2
 - Certificazione SOC 2 Type 2
 - Certificazione SOC 3
 - Certificazione ISO/IEC 27001
 - Certificazione ISO/IEC 9001
- c. l'accesso ai sistemi INVITALIA è garantito solo al personale INVITALIA. L'accesso è inoltre strettamente limitato a quanto necessario per l'espletamento delle proprie funzioni, sulla

base dei principi di "segregation of duties" e "need to know";

- d. INVITALIA ha adottato una policy, pubblicata sull'intranet aziendale, per la gestione della dotazione al personale della strumentazione informatica aziendale, denominata "Gestione Dotazione Informatica Aziendale - GR-PY-SIN-GDII - Policy";
- e. INVITALIA ha adottato un sistema di Identity Management per consentire agli amministratori IT di accedere ai sistemi IT autorizzati tramite il proprio account aziendale denominato (la loro identità digitale unica nell'azienda). Ogni sistema IT delega l'autenticazione di un utente denominato al sistema di messaggistica istantanea che fornisce sia l'autenticazione che l'autorizzazione per la risorsa richiesta/sistema IT;
- f. tutti gli utenti accedono ai sistemi INVITALIA con un identificativo univoco (UID);
- g. INVITALIA ha stabilito una Password Policy che proibisce di condividere le password ed esige che le password siano modificate regolarmente e le password predefinite alterate. Tutte le password devono rispettare dei requisiti minimi di complessità e diversità dalle precedenti e vengono conservate in forma criptata;
- h. l'accesso ai sistemi contenenti i dati viene consentito attraverso un tunnel VPN sicuro e richiede un secondo fattore di autenticazione;
- i. INVITALIA ha un processo completo per disattivare gli utenti e il loro accesso, quando il personale lascia l'azienda o una particolare funzione;
- j. tutti gli accessi o i tentativi di accesso ai sistemi vengono registrati e monitorati;
- k. INVITALIA restringe l'accesso del personale ai soli dati di cui necessita ("need-to-know basis") per svolgere il servizio per conto del committente;
- l. INVITALIA ha adottato un'istruzione operativa, pubblicata sull'intranet aziendale, che descrive il processo di registrazione e conservazione dei file di log di sistema effettuati sui sistemi ed applicativi di INVITALIA, denominata "Gestione dei Log di Sistema - GR-IO-SIN-GLS - Istruzione operativa".

4. Trasmissione/archiviazione/distruzione dei dati

Obiettivo:

Assicurare che i dati non siano letti, copiati, alterati o cancellati da soggetti non autorizzati durante il trasferimento, l'archiviazione o la distruzione.

Misure:

- a. L'accesso dei committenti e del personale degli stessi ai portali del servizio INVITALIA è protetto da una versione sicura di Transport Layer Security (TLS 1.2);
- b. INVITALIA crittografa tutti i dati conservati nei dispositivi di memoria per l'archiviazione dei dati all'interno dei data center di produzione, utilizzando misure di Strong Encryption (AES 256);



Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA

Documento di sintesi delle misure tecniche e organizzative di INVITALIA S.P.A.

- c. l'accesso al data center, dove i dati sono conservati, avviene attraverso un tunnel VPN (IPSEC) e richiede molteplici fattori di autenticazione;
- d. a seconda delle preferenze indicate e conformemente ai termini del contratto stipulato con il committente, quando viene chiusa l'istanza del committente titolare dell'account, INVITALIA restituisce e/o elimina i dati personali alla cessazione del contratto;
- e. pseudonimizzazione / anonimizzazione – Dove la cancellazione dei record non è possibile a causa dell'integrità referenziale, l'anonimizzazione consiste nell'oscurare i dati in modo tale che non siano recuperabili;
- f. in caso di dismissione, le apparecchiature o i dischi che contengono i dati personali del cliente vengono distrutti in modo sicuro e viene rilasciata una certificazione di avvenuta distruzione.

5. Riservatezza e integrità

Obiettivo:

Garantire che i dati rimangano confidenziali, intatti, completi e aggiornati durante il trattamento.

Misure:

- a. INVITALIA forma il suo personale coinvolto nello sviluppo o nei test del software sulle procedure di sicurezza delle applicazioni e nelle procedure di sicurezza dei codici;
- b. INVITALIA possiede un archivio centrale protetto che conserva il codice sorgente del prodotto e il cui accesso è strettamente riservato al solo personale autorizzato;
- c. INVITALIA possiede un programma formale di sicurezza delle applicazioni e impiega un processo di sviluppo del software (Software Development Lifecycle - SDLC) sicuro e robusto;
- d. i test di sicurezza includono la revisione del codice, i test di penetrazione e strumenti di analisi su base periodica del codice al fine di individuare eventuali difetti;
- e. tutte le modifiche ai sistemi inerenti il servizio di INVITALIA avvengono attraverso un meccanismo di rilascio approvato, rientrante in un programma formale di controllo delle modifiche.

6. Disponibilità e Resilienza

Obiettivo:

Garantire che i dati siano protetti dalla distruzione o perdita accidentale e che in caso di incidente di servizio avvenga tempestivamente l'accesso, il ripristino o la disponibilità dei dati.



Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA

Documento di sintesi delle misure tecniche e organizzative di INVITALIA S.P.A.

Misure:

- a. INVITALIA utilizza un elevato livello di ridondanza durante l'archiviazione dei dati. I dati che Invitalia tratta per conto dei Committenti vengono archiviati in triplice copia (principale, standby locale e remoto) in due data center geograficamente separati;
- b. l'infrastruttura erogata dal cloud service provider è ridondante su più zone di disponibilità e con più interconnessioni per garantire che non ci sia alcun punto di errore unico al loro interno;
- c. al fine di proteggere i dati da distruzioni accidentali e perdite, i dati vengono a loro volta sottoposti a backup su servizi di storage account a loro volta ridondati con indice di disponibilità al 99,9999%;
- d. ogni data center dispone di più punti di accesso a Internet per salvaguardare la connettività;
- e. INVITALIA ha adottato una procedura volta ad assicurare una corretta definizione, esecuzione e gestione delle attività di back up e restore dei dati, denominata "Backup & Restore - GR-IO-SIN-BARE - istruzione operativa", pubblicata sull'intranet aziendale.

7. Separazione dei Dati

Obiettivo:

Per garantire che i dati di ogni committente siano trattati separatamente.

Misure:

- a. INVITALIA ricorre, al minimo, alla separazione logica all'interno della propria infrastruttura al fine di separare i dati dei committenti;
- b. INVITALIA mantiene ambienti separati gli ambienti di sviluppo, test/QA, test di integrazione utente e ambienti di produzione.

8. Gestione degli incidenti – Data Breach

Obiettivo:

In caso di Data Breach, l'incidente viene gestito prontamente e le conseguenze della violazione sono ridotte al minimo, grazie alle azioni che vengono poste in essere e il Committente viene informato non appena INVITALIA venga a conoscenza della violazione.

Misure:

- a. INVITALIA ha adottato una procedura organizzativa per la gestione delle violazioni e la relativa notifica all'Autorità Garante e, ove necessario, agli Interessati denominata denominata "Gestione

delle violazioni di dati personali - AG-GESVIOL - Procedura organizzativa" e pubblicata sull'intranet aziendale;

- b. INVITALIA ha adottato una procedura organizzativa che descrive le attività necessarie a definire i processi di gestione degli incidenti e dei problemi IT, di analizzarne le cause assicurandone la risoluzione tempestiva, verificando che ogni richiesta di intervento sia: classificata per grado di importanza, documentata, monitorata e risolta, denominata "Incident & Problem Management -GR-SIN-IPMGMT- procedura organizzativa", pubblicata sull'intranet aziendale.

9. Sub fornitori

Obiettivo:

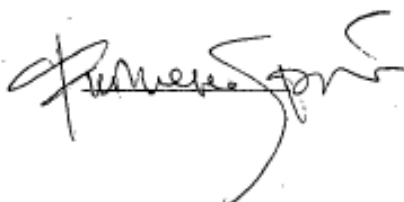
Garantire che i fornitori di servizi di cui si avvale INVITALIA, nella veste di titolare e/o responsabile del trattamento, proteggano e gestiscano tutti i dati personali a cui accedono in conformità: (i) agli standard di sicurezza di INVITALIA, (ii) alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e (iii) ai requisiti stabiliti nei modelli contrattuali e nelle condizioni generali di contratto sottoposti ai soggetti terzi.

Misure:

- a. Sono state classificate delle categorie di attività e di conseguenza di dati che possono essere oggetto di trattamento da parte di un fornitore e che tale trattamento, effettuato per conto del titolare e/o del responsabile, comporti l'individuazione del fornitore quale Responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR;
- b. al fornitore che tratta dati per conto di INVITALIA, viene sottoposto un accordo sul trattamento (data processing agreement) ai sensi dell'art. 28 GDPR;
- c. come indicato nelle procedure e policy aziendali relative ai processi di acquisto e scelta del fornitore, nonché nel Sistema di Gestione Privacy, INVITALIA ricorre a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo che il trattamento soddisfi i requisiti stabiliti dalla normativa e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- d. vengono eseguiti audit periodici per verificare e valutare le garanzie del fornitore per le attività che comportano un trattamento di dati per conto di INVITALIA.

Roma, 29/11/2021

IIDPO
Dr. Francesco Sprovieri



Sistemi Informativi
Dr. Alessio Antolini

